



REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI "AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI"

Comune Capofila Siracusa

Buccheri - Buscemi - Canicattini Bagni – Cassaro – Ferla - Floridia –
Palazzolo Acreide – Priolo - Solarino – Sortino

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- La legge 4 maggio 1983 n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" come modificata con legge del 28/03/01, n°149, "Modifica alla legge del 4/05/83 n°184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile";
Legge della Regione Siciliana n°22 del 9/05/86, "Riordino dei servizi e delle attività socio-sanitarie in Sicilia";
- La legge 27 maggio 1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini;
La Legge n. 285/1997 che detta i principi e i criteri per la promozione di diritti e di opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, tra l'altro, all'art. 22, comma 2, lettera c), include nel livello essenziale delle prestazioni sociali "gli interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio;
- Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione Decreto Assessoriale Regione Siciliana del 28.02.2005 che detta modifiche ed integrazioni allo schema del regolamento tipo del servizio di affidamento familiare dei minori

- LEGGE 19.10.2015, n. 173 'Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità' affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare;
- Direttiva interassessoriale della Regione Siciliana – Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e degli Enti locali; Assessorato della Sanità, del 20/11/2003, sulla costituzione ed il funzionamento dei Centri Affidi Distrettuali;
- Direttiva interassessoriale n.11/2005 Regione Siciliana che prevede misure di sostegno all'Affidamento etero familiare
- Decreto Assessoriale Regionale del 28.02.2005 che detta modifiche ed integrazioni allo schema del regolamento tipo del servizio di affidamento familiare dei minori
- DPCM del 14 febbraio 2012, "Atto d'indirizzo e coordinamento relativo alla integrazione socio-sanitaria;
- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anno 2013
- Decreto Assessoriale Regione Siciliana n 2562/ Serv 6 del 21.10.2015.

PREMESSO CHE:

- il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e che i Servizi socio-assistenziali, devono rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione;
- l'a. f è un istituto sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine e vi si potrà ricorrere solo qualora essa si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);
- l'affido può anche realizzarsi come risorsa in affiancamento e a supporto al genitore in difficoltà nella cura quotidiana del bambino, qualora se ne presentasse la necessità all'interno di un progetto specifico;
- la famiglia ha un ruolo peculiare nella formazione e cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e i Servizi socio-assistenziali devono sostenerla nei momenti di difficoltà promuovendo la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra famiglie (L.328/00 art.16);
- per affidamento familiare si deve intendere la collocazione temporanea con permanenza a tempo pieno (affido completo) o parziale (affido diurno o part-time) di minori presso famiglie diverse dalla propria disposta dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi indicati dalla Legge;
- per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o, qualora non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;

OCCORRE:

- Realizzare , qualificare e rendere omogeneo l'affidamento familiare su tutto il territorio distrettuale tramite:
 - a) la definizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'affidamento familiare;
 - b) l'individuazione dell'assetto organizzativo maggiormente rispondente ad un'adeguata ed efficace attuazione degli interventi in tutte le loro articolazioni;
 - c) la realizzazione di modalità d'integrazione operativa tra servizi e tra le diverse figure professionali e tra i servizi pubblici, privato sociale e volontariato nell'ambito di quanto previsto dalla legge 184/83

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali e finalità

L'a.f attua il diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, ha lo scopo di garantirgli le migliori condizioni per lo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi tra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini del sostegno alla famiglia.

L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della famiglia, le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un continuum e fanno comunque riferimento alla stessa finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia.

L'a.f è una delle risorse da attivare in caso di necessità di allontanamento temporaneo di un bambino dalla propria famiglia e comunque dopo avere esperito tutti i tentativi possibili per consentire al minore la permanenza nella famiglia di origine.

L'affidamento f. è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il bambino ed il nucleo familiare d'origine in vista del suo rientro, la tempestività e l'accompagnamento ad un rientro sereno nella sua famiglia d'origine sono le finalità prioritarie dell'intervento.

L'a.f può rappresentare uno strumento:

- **di sostegno:** laddove per motivi relazionali, pratici e sociali la famiglia non possa autonomamente esercitare ogni funzione genitoriale di educazione, protezione e cura;
- **riparativo:** in situazioni di crisi o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

Art. 2 Competenze

Il Servizio Sociale dell'Ente Locale ha titolarità sull'affido familiare, ne dispone l'intervento e ne mantiene la competenza.

L'affido familiare (a.f) è proposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale (S.S.E.L) di provenienza del minore e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove risiede il minore (affido consensuale), o dal Tribunale per i Minorenni (T.M) qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti del C.C. (affido giudiziario)

Occorre quindi garantire, considerata tale complessità, integrazione e collaborazione tra Servizi e figure professionali diverse e tra Servizi Pubblici, Privato sociale e Volontariato, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 184/1983.

Occorre inoltre qualificare e rendere omogeneo l'affidamento familiare su tutto il territorio distrettuale tramite:

- la definizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'affidamento familiare;
- l'individuazione dell'assetto organizzativo maggiormente rispondente ad un'adeguata ed efficace attuazione degli interventi in tutte le loro articolazioni;
- la realizzazione di modalità d'integrazione operativa tra servizi e tra le diverse figure professionali, anche attraverso la definizione di protocolli operativi;
- la definizione di condizioni di supporto alla gestione quotidiana dell'affidamento di un minore.

Art. 3 Gestione

Il servizio di a. f è gestito dall'Ente Locale (E.L) secondo quanto disposto dalla legge 184/83 e succ.mod. con le modalità operative previste dal presente regolamento.

L'Ente locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune. Il Centro affidi informa il servizio sociale del Comune in cui risiede la famiglia affidataria per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e l'eventuale vigilanza sull'affidamento stesso, nonché sulle modalità di collaborazione ed integrazione tra servizi trattanti la famiglia d'origine del minore, quelli che trattano il minore e quelli coinvolti nell'affido.

Art. 4 Cessazione

L'a.f cessa con Provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

CAPO II TIPOLOGIA

Art 5 .Tipologia di affidamenti familiari

Tipologia giuridica secondo la legislazione vigente può essere:

- a) Consensuale: in questo caso l'affidamento familiare è disposto dal S.S .E. L, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento.
La formalizzazione dell'affido avverrà attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli attori coinvolti nel progetto a.f. nel quale sono indicati: durata, intervento a favore del minore e della famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri dei Servizi coinvolti (All. N.1 All.2 All.3)
- b) Giudiziale: tale affidamento è disposto dal T. M e si avvale del S.S.E.L per la sua attivazione e vigilanza. Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, il T. M ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando il Comune a provvedere all'affidamento in una famiglia o in una comunità di tipo familiare.
L'a.f. viene distinto in base al **legame di parentela** fra il bambino affidato e gli affidatari e può essere:
 - o Etero -familiare: senza vincoli di parentela con il bambino.
 - o Intra -familiare: entro il IV grado di parentela.

Tipologia in base alla durata:

L' a.f può essere di tipo residenziale o diurno.

- L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.
- L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o durante il fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi confronti un intervento di aiuto non residenziale, programmato dal Servizio Sociale Territoriale.
L'a.f inoltre, in base al tempo e alla durata, si può distinguere:
 - a lungo termine, fino a due anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. In questi casi si tratta di un provvedimento attuato per situazioni familiari molto gravi e complesse;
 - a medio termine, non più di diciotto mesi, sempre in riferimento alle difficoltà della famiglia d'origine;

L'affidamento in situazioni di emergenza

L'a.f. in situazioni di emergenza nasce dall'esigenza di offrire in ogni modo un'accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi , tali da richiedere un " Pronto intervento "immediato .

Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna, l'accoglienza presso parenti disponibili ed idonei.

CAP III

I protagonisti dell’Affido

Art.6

Ogni affidamento nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all’interno del progetto di affidamento:

il bambino e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l’autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

1) Il bambino

Minori da 0 a 17 anni, italiani e stranieri e di differenti culture e religioni che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la responsabilità genitoriale di soddisfare i loro bisogni o in quanto privi di un ambiente idoneo a garantire un equilibrato sviluppo psico – fisico. Per situazioni particolari, con provvedimento del T. M, l’affidamento può protrarsi oltre il 18° anno di età e sino al raggiungimento di un’autonomia dell’affidato e comunque non oltre il 21° anno di età.

E ’soggetto di diritti e di protezione, cui viene garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, assicurandogli il rientro nella propria famiglia d'origine, salvo altre disposizioni dell'A.G.

2) La famiglia d’origine

Alla famiglia del bambino, nella sua qualità di soggetto dell’intervento, è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei servizi un’attenzione professionale ed una sensibilità particolari affinché possano recuperare le proprie competenze educative. L’affidamento familiare, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell’intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, perché questa possa superare le condizioni che hanno portato all’allontanamento del bambino, favorendone il rientro;

La famiglia, nel percorso di crescita e cambiamento, deve impegnarsi a:

- a) collaborare alla realizzazione e costruzione del progetto formulato con i Servizi Sociali e con la famiglia affidataria;
- b) incontrare il bambino ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- c) aiutare ed affiancare il bambino nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- d) garantire di essere contattabile, reperibile e disponibile agli incontri;
- e) seguire il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del bambino in affido;
- f) contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative alle necessità del bambino, concordandone forme ed entità con i Servizi Sociali incaricati.
- g) non richiedere denaro alla famiglia affidataria

3) La famiglia affidataria

Si occupa concretamente di accogliere il bambino, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno e precisamente:

- a) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine;
- b) non richiedere denaro alla famiglia di origine del minore in affidamento;
- c) richiedere il contributo economico erogato dalle Amministrazioni Comunali, per il mantenimento del minore;
- d) collaborare alla realizzazione e costruzione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia d'origine;
- e) intrattenere i rapporti con la scuola, i medici, i servizi specialistici e gli adulti di riferimento del minore (L. n° 184/83 e succ. mod.);
- f) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell'A.G (L. n°184/83 e succ. mod.);
- g) mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'A.G;
- h) assicurare discrezione e riservatezza circa la situazione del bambino e della sua famiglia d'origine,
- i) Assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del bambino in affidamento familiare, provvedendo, in accordo con la sua famiglia e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità ed urgenza, informandone il servizio sociale;
- j) Rispettare ed accettare la famiglia del bambino mantenendo positivi rapporti con essa, secondo le indicazioni degli operatori, e le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- k) Favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.
- l) Mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'A.G;
- m) Collaborare, alla chiusura dell'affido, alla realizzazione del rientro del minore in famiglia, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il bambino.

4) Il Servizio Sociale competente per territorio (S.S.E.L) ;

Si occupa dei bisogni del bambino e della sua famiglia d'origine, elabora il progetto iniziale di affido familiare e svolge ogni funzione di conoscenza, consulenza, trattamento e sostegno provvedendo a:

- a) Collabora all'organizzazione di momenti di divulgazione della cultura dell'affido e dell'individuazione di luoghi e comunità più ricettive;
- b) Effettua uno studio del proprio territorio allo scopo della promozione d'azioni di reperimento di affidatari, concordate col Centro affidi;
- c) Individua le situazioni di rischio e pregiudizio per la salute fisica, psicologica o sociale di un minore;
- d) Predispone il "Progetto Quadro", l'insieme coordinato ed integrato di interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui si trova. Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione di un progetto specifico di affidamento familiare, il Progetto Quadro deve contenere le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento;
- e) Formalizza l'affido;
- f) Erogare la concessione del contributo economico se è richiesto a favore degli affidatari;

- g) Attiva la copertura assicurativa per incidenti occorsi ai bambini in affidamento, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido.
- h) E' componente dell'equipe sul caso che predispone e segue l'affido;
- i) Propone, discute e concorda col Centro affido il progetto d'affido;
- l) Relaziona, all'autorità giudiziaria competente i motivi per cui si propone l'a.f.;
- m) Sensibilizza la famiglia d'origine alla proposta d'affido;
- o) Vigila, in corso d'affido, a che la famiglia d'origine mantenga un atteggiamento collaborativo;
- p) Attiva le risorse integrative, sociali, educative e sanitarie, necessarie alle cure del bambino;
- q) Predispone e coordina gli interventi necessari ed opportuni per la famiglia d'origine, motivandola ad un atteggiamento collaborativo.

5) Il Centro affido distrettuale

Il Centro per l'affidamento familiare distrettuale è una struttura organizzativa cui è affidata la competenza di realizzare gli interventi per l'affidamento familiare esercitando la funzione di raccordo, coordinamento e monitoraggio relativa all'affidamento familiare. Il CAD costituisce, di concerto con l' A.S.P. di Siracusa il servizio distrettuale dedicato all'affidamento familiare, cui spetta la funzione di "regia" dei diversi attori, in un'ottica di condivisione degli obiettivi e di verifica dei risultati.

Il C.A.D. ha sede presso il Comune di Siracusa in quanto Comune capofila del D.S.S. 48 che comprende anche i Comuni dell'Ambito .

I Comuni e le Aziende sanitarie, al fine di lavorare con una progettualità comune per la promozione, la gestione e il sostegno dell'affidamento familiare, recepiscono i protocolli operativi già stipulati con l'ASP di Siracusa e le Associazioni (di cui alle delibere n---- e n--- del Comune di Siracusa); individuano le figure professionali sociali e sanitarie messe a disposizione, rispetto alle diverse attività e definiscono procedure, modalità di raccordo e trasmissione delle informazioni anche al fine di costituire le **due** équipes di lavoro stabili per le zona Montana (Palazzolo Acreide , Cassaro , Ferla, Buccheri, Sortino , Canicattini Bagni, Buscemi) e per la zona Piana (Siracusa , Priolo Gargallo , Floridia e Solarino). Anche al fine di costituire le 2 équipes di lavoro stabili per la zona montana e per la zona piana.

Il Centro per l'affidamento familiare ha le seguenti funzioni:

- 1) Promuovere la cultura dell'affido;
- 2) Promuovere e coordinare le azioni di reperimento di affidatari;
- 3) Esaminare le segnalazioni di minori per l'affido da parte del Serv.Soc. comunale e valutazione congiunta della proposta di affido ;
- 4) Lettura ed analisi dell'esperienza e delle caratteristiche psico sociali di quanto disponibili all'accoglienza dei minori;
- 5) Organizzazione e gestione della banca dati dei bambini in affidamento familiare e della banca dati degli affidatari;
- 6) gestione delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
- 7) operare l'abbinamento minori affidatari scelti tra quanti nella banca dati con criterio di rispondenza alla situazione e ai bisogni del minore ;
- 8) verifiche periodiche del monitoraggio dei rientri in famiglia dei minori in affido;
- 9) progettazione e monitoraggio dei rientri in famiglia dei minori in affido;
- 10) organizzazione dei momenti e delle forme di sostegno alle famiglie affidatarie;
- 11) organizzazione di gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza di affido;
- 12) predisposizione e gestione della rete di servizi pubblici e privati per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni utili all'espletamento del progetto di affido ;
- 13) organizzazione , gestione e aggiornamento dell'archivio con la documentazione sugli affidi ;
- 14) Organizzazione e gestione dei percorsi formativi per gli affidatari e aspiranti affidatari;

- 15) Predisposizione dell'offerta formativa per i componenti il Centro Affidi e gli operatori che si occupano di affidi;
- 16) Programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e servizi erogati;
- 17) Provvede allo scambio di pratiche di eccellenza all'interno del territorio per assicurare l'uniformità/omogeneità degli interventi pianificati e dei messaggi veicolati dalle campagne di sensibilizzazione e garantisce la disponibilità sull'intero territorio di servizi e operatori;
- 18) Partecipare ad iniziative di coordinamento e /o di formazione in ambito regionale e nazionale.

6) L'A.S.P di Siracusa (Azienda Sanitaria Provinciale)

Secondo la normativa vigente sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minori ed adolescenti.

I competenti servizi sanitari (Neuropsichiatria infantile, servizi per le Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale, Servizi Tutela Materno Infantile) collaborano nella cura e riabilitazione del bambino in affidamento familiare e/o della sua famiglia. Facilitano l'accesso e l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al bambino in affidamento familiare, con particolare riguardo a quelli con stabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale. Sono individuati percorsi prioritari per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino in affidamento familiare (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.)

Gli operatori delle strutture sanitarie, in stretta integrazione con i servizi sociali, oltre che per le funzioni svolte dall'équipe multidisciplinare del CAD, intervengono:

- nella fase promozionale e di sensibilizzazione alle tematiche dell'affidamento familiare, nella cooperazione con le risorse del privato sociale presenti sul territorio e in tutti i percorsi di cura e protezione;
- nella presa in carico diretta qualora il bambino si trovi in una situazione che necessiti interventi sanitari;

per la diagnosi e prognosi delle condizioni psicopatologiche del genitore, nella valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali ed eventuale trattamento psicoterapeutico. Si intende integralmente recepito Protocollo d'Intesa sull'a.f. tra Comune di Siracusa e Asp.

7) Le Associazioni Locali di famiglie affidatarie e reti di famiglie

In base a specifici protocolli, svolgono, funzioni di collaborazione, promozione di progetti volti alla costruzione di una rete di famiglie aperte all'accoglienza e alla solidarietà;

La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente Pubblico, prevede un preciso spazio di collaborazione tra E.L., le reti e le associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza di bambino in difficoltà e al sostegno della famiglia che possono essere strutturate in varie forme.

Il Servizio pubblico può esercitare appieno le responsabilità collegate all'affidamento familiare attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata con le reti di famiglie, l'associazionismo familiare (associazioni regolarmente accreditate alla Regione) anch'essi chiamati a svolgere una funzione pubblica.

L'appartenenza delle famiglie affidatarie a queste realtà va promossa, riconosciuta e valorizzata. (Vedi protocollo di intesa tra il Comune di Siracusa e le Associazioni di famiglie affidatarie)

CAP IV

I diritti del bambino, della famiglia di origine e di quella affidataria

Art. 7

Il bambino ha diritto:

- ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia fatte salve le diverse indicazioni o prescrizioni dell'A.G competente;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido quando lo desidera e non vi siano controindicazioni.

La famiglia di origine ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in particolare per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad essere coinvolta in un progetto d'aiuto per superare i problemi che rendono necessario l'affidamento;
- a mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'A.G competente;
- ad essere informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del bambino salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'A.G competente;

La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere formata sulle tematiche specifiche dell'affido;
- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in particolare per lo specifico progetto;
- ad essere partecipe e coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno professionale, qualora se ne ravvisasse la necessità;
- ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali gestiti dagli Enti (L.R n.5 14/04/2009);
- a ricevere un contributo mensile, se richiesto, svincolato dal reddito, a cui si può aggiungere il riconoscimento di eventuali spese straordinarie sostenute per varie necessità del bambino/a disabile.

Art. 8

Fasi dell'intervento di affidamento

a) Individuazione del bisogno :

Il progetto di affidamento familiare deve esprimere una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, reperendo tutti gli elementi di conoscenza già esistenti anche da parte di altri servizi del territorio .

b) Individuazione della Famiglia Affidataria :

quando gli operatori titolari di protezione e cura del bambino valutano che sia opportuno avviare un progetto di affidamento familiare è necessario individuare la famiglia potenzialmente più adatta tra quelle disponibili. Questa fase, che si conclude con l'incontro tra il bambino, la sua famiglia affidataria, viene definita "Abbinamento"

c) Abbinamento

Occorre mettere l'aspirante famiglia affidataria nelle condizioni di comprendere con trasparenza, chiarezza e completezza di informazione, i motivi e gli obiettivi del progetto di affido del minore:

l'impegno effettivamente richiesto, le condizioni personali e familiari che questo impegno comporterà nel futuro;

i tempi e i modi dell'esercizio dei progetti riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da precisare in relazione allo specifico progetto.

d) Formalizzazione dell'Affido:

Il S.S. territoriale proponente l'affido curerà la sua formalizzazione tramite la sottoscrizione d'impegno da parte degli attori coinvolti nel progetto, genitori del minore e famiglia affidataria (se trattasi di affido consensuale), con indicazione della durata, interventi a favore del minore e della famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone interessate, quali servizi coinvolti; e lo trasmetterà al Giudice Tutelare per l'omologazione.

Il numero di minori da affidare ad una stessa famiglia, con o senza figli, o persona singola non può essere superiore a due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, quando possibile, la separazione. In caso di affidatari organizzati in associazioni senza fini di lucro, organizzate attraverso il concorso della pluralità degli aderenti e non del solo nucleo affidatario, può essere disposto l'affido anche di tre minori non consanguinei.

Laddove il C.A.D. non rilevi una disponibilità adeguata ai bisogni del bambino il servizio potrà esplicare una ricerca della risorsa più adeguata connettendosi con altre banche dati, gestite da altri servizi pubblici.

Art. 9 Conclusione dell'Affidamento

L'a.f. si conclude quando la famiglia d'origine ha superato le difficoltà ostative al rientro del minore, o quando la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore, o con la maggiore età o al termine del cosiddetto "prosieguito amministrativo", sino ai 21 anni del ragazzo.

Gli operatori del Servizio Sociale E.L. e del C.A.D. hanno il compito di predisporre e programmare congiuntamente la conclusione dell'affido e di assicurargli il buon esito inteso come ambiente relazionale più adeguato del precedente, in una situazione di maggiore sicurezza e benessere complessivo e in un contesto più stabile.

CAP V

Competenza Economica

Art. 10 Sostegno Economico per affidamento etero-familiare.

Il Comune competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui i genitori esercenti la potestà genitoriale o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo influenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali "trasferimenti di residenza" della famiglia di origine del minore stesso.

La quota di contributo mensile da corrispondere agli affidatari, ove sia formalmente richiesto, va definita in euro 400,00. Resta fermo il vincolo della necessaria copertura finanziaria prevista nel bilancio del Comune competente all'erogazione.

Per affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra ai giorni reali di affidamento.

E' a discrezione dei Comuni, previa valutazione del Servizio Sociale, garantire ai minori in affidamento contributi economici di supporto per esigenze straordinarie (bambini con disabilità certificata).

Pertanto, per gli interventi straordinari necessari al minore, si procederà all'istruttoria e alla formulazione di un progetto di intervento da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, da approvarsi con apposita Determina Dirigenziale dell'E. L. competente.

Il Comune di residenza provvede altresì a:

- Assicurare ai minori, agli affidatari e alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento nel rispetto del progetto educativo concordato.

- Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento (D.A. n 2562/serv.6 del 21.10.2015)

Per tutte le tipologie di spesa previste, la richiesta dev'essere effettuata preventivamente all'assunzione di spesa e il Servizio Sociale deve acquisire e conservare agli atti la documentazione giustificativa per eventuali controlli che dovessero intervenire.

Il Comune di residenza provvede, altresì a:

- Favorire ogni tipo di agevolazione all'accesso ai Servizi Comunali e Sanitari per sostenere i bambini in affidamento familiare.

Art. 11 Sostegno Economico per affidamento intra-familiare

L'affidamento intra-familiare si realizza con la collocazione di un bambino presso famiglie o singoli entro il IV grado di parentela.

L'Ente Comunale può discrezionalmente e compatibilmente con i vincoli di bilancio erogare se richiesto un contributo economico a favore degli affidatari. Il contributo può essere erogato, se richiesto, relativamente alla globale condizione socio-economica della famiglia. In ogni caso è necessaria una relazione, da parte del Servizio Sociale volta a valutare i motivi del richiedente (rispetto al contributo richiesto) e la sua condizione economica. Pertanto, per gli interventi straordinari necessari al minore, si procederà all'istruttoria e alla formulazione di un progetto di intervento da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, da approvarsi con apposita Determina Dirigenziale dell'Ente competente. Per tutte le tipologie di spesa previste la richiesta, fatta eccezione per gli interventi di urgenza, dev'essere effettuata preventivamente all'assunzione di spesa e il Servizio sociale deve acquisire e conservare agli atti la documentazione giustificativa per eventuali controlli che dovessero intervenire.

Art. 12 Integrazione dei Soggetti e delle competenze

Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni diverse esercitano un ruolo importante nel processo di affidamento familiare: - i Comuni del Distretto S.S. n 48 ; i Servizi dell'A.S.P ; i Giudici Tutelari ed i Tribunali per i Minorenni; le Organizzazioni delle famiglie affidatarie e le Organizzazioni di terzo settore (cooperazione sociale, organizzazioni di volontariato).

Art. 13 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla legislazione vigente in materia